



Delibera n. 1244

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER UN PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. CIRO MELE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito anche “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16425 dell'8 aprile 2008 con cui il Sig. Ciro Mele, nato a Torino il 28 marzo 1973, è stato iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari;

PREMESSO che, con nota del 17 ottobre 2019 (prot. n. 0075064), integrata con successive comunicazioni del 29 ottobre 2019 (prot. n. 0077415) e del 28 novembre 2019 (prot. n. 0083526), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito “Intermediario”) ha segnalato gravi irregolarità ascrivibili al Sig. Ciro Mele, tali da determinare l'adozione del provvedimento di recesso per giusta causa in data 16 luglio 2019;

PREMESSO che l'Intermediario ha segnalato, in particolare, condotte illecite poste in essere dal Sig. Mele, nel periodo compreso tra luglio 2017 e maggio 2019, con riferimento ai clienti Sig.ri *[omissis]*;

PREMESSO che, con riguardo al Sig. *[omissis]*, l'Intermediario ha rappresentato, tra l'altro, che il consulente finanziario:



- i. ha apposto la firma del cliente su modulistica contrattuale di pertinenza di quest'ultimo nonché su altra documentazione relativa a n. 35 operazioni di bonifico per complessivi 469.140,50 euro, disconosciute dal cliente medesimo, di cui:
 - n. 29 bonifici, per complessivi 416.460,50 euro, aventi causale "spese", disposti tra luglio 2018 e dicembre 2018 a favore della Sig.ra [omissis] verso un conto corrente presso [omissis], che secondo le verifiche dell'Intermediario è [omissis] del Sig. Mele. A sua volta, da tale conto corrente sono stati disposti n. 3 bonifici per complessivi 56.500,00 euro a favore del Sig. [omissis] con causale "incorrect account nr". Le verifiche condotte dall'Intermediario hanno rilevato che il nominativo della Sig.ra [omissis] risulta essere un ordinante ricorrente dei bonifici in ingresso sul conto corrente del Sig. Mele;
 - n. 5 bonifici esteri, verso la Svizzera, per complessivi 43.475,70 euro, disposti tra aprile 2018 e luglio 2018 a favore di tale Sig. [omissis], con il quale il consulente ha perfezionato nello stesso periodo, direttamente o per il tramite della [omissis], n. 2 prestiti a titolo personale di complessivi 7.000,00 euro;
 - n. 1 bonifico di 9.204,50 euro a favore di tale Sig. [omissis] verso un conto presso [omissis]. Tale nominativo, secondo quanto verificato dall'Intermediario, risulta tra gli ordinanti di taluni bonifici accreditati da altro istituto di credito negli anni 2011-2016 direttamente sul conto intrattenuto presso l'Intermediario dal consulente; inoltre, il Sig. [omissis] risulta a sua volta beneficiario di un bonifico disposto dal Sig. Mele nel 2015;
- ii. ha modificato, in data 29 gennaio 2019 e fino al 19 febbraio 2019, nell'anagrafe dell'Intermediario l'utenza telefonica presente sulla scheda anagrafica del cliente inserendo il proprio recapito telefonico;
- iii. ha posto in essere operazioni di compravendita di titoli non autorizzati dal cliente, a far data dal mese di luglio 2017, generando una diminuzione del patrimonio pari a 605.936,00 euro; secondo quanto accertato dall'Intermediario, la parte più consistente delle minusvalenze è stata generata nel 2018 a seguito della vendita in perdita degli investimenti al fine di creare la provvista necessaria per l'esecuzione di bonifici verso i sopra citati soggetti, a vario titoli legati al Sig. Mele;

PREMESSO che, con riguardo alle Sig.re [omissis], l'Intermediario ha rappresentato, tra l'altro, che il consulente finanziario ha apposto la firma della Sig.ra [omissis] su modulistica di pertinenza di quest'ultima relativa a:

- i. n. 10 disposizioni di giroconto per complessivi 782.400,00 euro, dal conto corrente della Sig.ra [omissis] in cointestazione con la Sig.ra [omissis] e dal conto corrente intestato alla Sig.ra [omissis];



- ii. n. 7 bonifici, per un importo complessivo di circa 383.000,00 euro, disposti tra marzo e aprile 2019 direttamente a favore del consulente Sig. Mele, verso un conto corrente intrattenuto da quest'ultimo presso [omissis], con causali riconducibili a investimenti detenuti nella società [omissis]. Contestualmente, l'Intermediario ha rilevato n. 27 bonifici per complessivi 169.073,00 euro disposti dal consulente, dal proprio conto corrente presso [omissis] al proprio conto corrente presso l'Intermediario;
- iii. n. 18 bonifici, disconosciuti dalle clienti, per un importo complessivo pari a 1.167.681,00 euro, disposti tra dicembre 2018 e gennaio 2019 a favore della società [omissis] verso un conto intrattenuto in [omissis]; al riguardo l'Intermediario ha rilevato, nel medesimo arco temporale, n. 31 bonifici di complessivi 203.454,00 euro disposti dalla società [omissis] a favore del conto corrente del Sig. Mele presso l'Intermediario;
- iv. una sottoscrizione, datata 21 gennaio 2019, di un fido di 900.000,00 euro destinato all'acquisto di un immobile. L'Intermediario ha rilevato che tutte le *tranches* del finanziamento concesso, eccetto una, sono state utilizzate per disporre n. 10 dei complessivi n. 18 bonifici di cui al punto precedente a favore della società [omissis];

RITENUTI esistenti, a carico del consulente finanziario Sig. Ciro Mele, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle fattispecie di:

- acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- contraffazione della firma della clientela su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni poste in essere;
- perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;
- comunicazione all'intermediario di informazioni non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che tali fattispecie configurano ipotesi di violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:

- acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni poste in essere;
- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- comunicato all'intermediario informazioni non rispondenti al vero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, all'entità del danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra rappresentato e della documentazione agli atti come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, che sussistono a carico del Sig. Ciro Mele elementi che fanno presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge e di disposizioni generali e particolari emanate in forza del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le fattispecie sopra indicate sono, autonomamente, sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione agli atti come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, la gravità degli elementi presuntivi di perfezionamento delle suddette violazioni ascrivibili al Sig. Ciro Mele è rinvenibile nelle seguenti circostanze:

- nelle modalità con cui le condotte illecite sono state realizzate, mediante l'apposizione delle firme dei clienti su copiosa modulistica di loro pertinenza e l'impiego di conti correnti riconducibili al consulente presso terzi istituti di credito, direttamente o per il tramite della coniuge/convivente;
- nel danno significativo cagionato ai clienti pari, quantomeno, all'importo di 383.000,00 euro acquisito nella disponibilità diretta del consulente;
- nella reiterazione delle condotte illecite, a breve distanza temporale, nei confronti di almeno tre clienti;

RITENUTA, pertanto, la rilevanza degli elementi agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Ciro Mele e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

comma 2, del TUF, lo stesso reiteri le condotte sopra indicate o ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTE pertanto la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. **Ciro Mele** di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari;

RITENUTA la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. **Ciro Mele** dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, in considerazione della gravità delle condotte sopra rappresentate e del pericolo di una loro reiterazione,

DELIBERA

che il Sig. **Ciro Mele**, nato a Torino il 28 marzo 1973, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'Organismo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo dinanzi al Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti